

Testo Base di riforma della legge elettorale

approvato dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati,
col voto favorevole del Partito Democratico, Forza Italia, Nuovo Centro Destra
e Scelta civica, voto contrario del Movimento 5 Stelle e Lega Nord,
assente Sinistra Ecologia e Libertà.

Punti essenziali

La materia complicata e (apparentemente arida) ha suggerito di selezionare i punti di interesse. Tra gli argomenti omessi, in particolare, la distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse e le disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige. Omesse le stesse modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica.



**ISTITUTO
DE GASPERI
BOLOGNA**



Allineate, nel limite del possibile, a quelle della Camera dei Deputati, sembrano però destinate ad essere superate da una prossima proposta di riforma costituzionale, prevista entro il 15 febbraio 2014. Trasformato in Camera delle Autonomie, il Senato non darebbe più la fiducia ai Governi e non sarebbe più elettivo.

Gennaio 2014

**Modifiche al Testo unico delle leggi
recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati
Decreto del Presidente della Repubblica 30 Marzo 1957, 361**

Numerazioni in neretto = parti modificate o aggiunte

Art. 1. - 1 La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita nei collegi plurinominali indicati nella tabella "B" allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al trentacinque per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83»;

Art. 3. 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella "B" sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno;

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2 (circoscrizione Trentino-Alto Adige, Ndr), i seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 sono assegnati in collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale.

Circoscrizioni e collegi plurinominali

Premio di maggioranza al conseguimento di almeno il 35% dei voti, altrimenti a seguito di turno di ballottaggio (ballottaggio: gara a due)

Ad ogni collegio un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei

Art.4

2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e il cognome e il nome dei relativi candidati»

Art. 14/ter

1. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio non sono consentiti ulteriori apparentamenti fra liste o coalizioni di liste presentate al primo turno con le due liste o coalizioni di liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo.”

Art. 18 bis, comma 3

«3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere».

**art. 84.1. 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.*

Art. 19, primo periodo

"Nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio plurinominale "

Art. 31, comma 2/bis

“ In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti i contrassegni delle liste collegate o delle singole liste singole ammesse al ballottaggio in due distinti rettangoli”.

Sulla scheda oltre al contrassegno di lista nome e cognome dei candidati

No a nuovi apparentamenti in vista del ballottaggio

*Candidati presentati secondo un ordine numerico *.
Nell'intera circoscrizione candidati metà uomini e metà donne, nel singolo collegio non più di due candidati consecutivi dello stesso genere*

Divieto di candidatura in più collegi

Ballottaggio, scheda unica nazionale

Art. 83, comma 1

**DETERMINAZIONI
PER IL CALCOLO
DEI VOTI E DEI
SEGGI / COALIZIONI
E LISTE**

1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

«1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, (...)

Cifra nazionale di ciascuna lista come somma di quelle circoscrizionali

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate che si siano presentate almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

Cifra nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate (che si siano presentate almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali) ... e cifra nazionale di ciascuna lista non collegata

Individuazione della coalizione di liste o lista non collegata che ha preso più voti

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi (...)

Coalizioni di liste che abbiano almeno il 12% dei voti con una lista collegata che abbia almeno il 5% (nel "Porcellum", rispettivamente, 10% e 2%)

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi (...), nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma

2) Liste non collegate che abbiano almeno l'8% dei voti (nel

che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 8 per cento dei voti validi espressi (...)

4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3) lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 35 per cento del totale dei voti validamente espressi;

6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto

“Porcellum” 4%)

3) *Liste appartenenti a coalizioni che non hanno superato il 12%, nelle quali tuttavia almeno una lista ha conseguito l'8% (“Porcellum”: 4)*

PRIMO RIPARTO DEI SEGGI IN BASE AI VOTI DI 1), 2), 3)

Si divide il totale dei voti di coalizioni o liste per il numero dei seggi (629, non si considera il seggio della Valle d'Aosta), ottenendo il quoziente elettorale nazionale

Si divide il voto di ciascuna coalizione o lista non collegata per tale quoziente ottenendo il numero dei seggi di ciascuna. I seggi che rimangono sono assegnati in base ai maggiori resti

VERIFICA SE LA COALIZIONE DI LISTE O LA LISTA NON COLLEGATA CON PIU' VOTI, HA CONSEGUITO ALMENO IL 35%

Liste che nella loro coalizione abbiano conseguito almeno il 5% dei voti (“Porcellum”: 2%)

speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel collegio plurinomiale;

7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 617, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 18 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista;

8) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 617 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 7), tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

9) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide

La prima coalizione o lista non collegata ha conseguito almeno il 35% dei voti, ma non ancora un numero di seggi corrispondente al massimo riconosciuto (35%+18%, calcolato sul totale di 617 seggi, valore che non comprende i 12 eletti Estero e il seggio della Valle D'Aosta): si integra la differenza fino al massimo di 340 seggi

Riparto proporzionale dei seggi restanti tra le coalizioni di liste o singola lista non collegata di minoranza

Quoziente nazionale di minoranza.

Si dividono i voti nazionali delle singole coalizioni o lista non collegata di minoranza per tale quoziente e si ottiene il numero dei seggi di ciascuna.

Riparto dei seggi tra le liste di ciascuna coalizione di liste

Esclusione delle liste con meno del 5% dei

poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

Comma 1, **9-bis**

“Qualora la verifica di cui al n. 5 abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi del n. 4) una quota di seggi superiore a 340 si procede direttamente all’attribuzione dei seggi ai sensi dei numeri 7-ter), 8) e 9)

Art. 83 **Comma 2**

« Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 abbia conseguito più di 340 seggi in seguito all’attribuzione del premio di maggioranza, ad essa viene sottratto il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l’Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista e ripartisce proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tal fine procede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 10) »

Art. 83 **comma 3**

«Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5) abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono

voti (“Porcellum”:2%)

Quoziente di coalizione

Si dividono i voti delle singole liste per tale quoziente e si ottiene il numero di seggi di ciascuna lista della coalizione

Viene contemplata l’ipotesi che la coalizione o lista non collegata col maggior numero di voti abbia superato per merito dei voti conseguiti il massimo riconosciuto di 340 seggi. I seggi eccedenti così ottenuti vengono riconosciuti.

La prima coalizione o lista non collegata ha superato quota 340 seggi grazie al premio di maggioranza. I seggi eccedenti le vengono sottratti e ripartiti proporzionalmente tra le altre coalizioni o liste.

La prima coalizione o lista non collegata non ha conseguito almeno il 35% dei

assegnati secondo le seguenti modalità:

1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al turno di ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 327 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il nuovo totale dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;

2) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 290 seggi, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

3) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto con le modalità di cui al comma 1, numero 9); a tal fine si considerano i seggi di cui al comma 3, numero 1) e numero 2);

voti. Un turno di ballottaggio tra le prime due assegna al vincitore una quota di seggi pur sempre di sicurezza di 327 seggi. I restanti 290 seggi vengono ripartiti proporzionalmente tra le altre coalizioni o singole liste.

Quoziente nazionale di maggioranza e di minoranza

Riparto dei seggi nell'ambito delle singole coalizioni tra le liste ammesse al riparto.